

**ISTITUTO BONOLI**  
Via Dante, 127  
22100 COMO - Tel. 308369  
C.F. 80009420136

## STATUTO

### Art. 1

#### Costituzione

#### Denominazione e sede

E' costituita in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro la Fondazione denominata **Fondazione don EUGENIO Bonoli - ONLUS** con sede in Como, via Dante Alighieri n. 127.

La Fondazione, riconosciuta ai sensi della Legge Regionale della Lombardia 13 febbraio 2003, n.1, prosegue senza soluzione di continuità l'opera e le attività della I.P.A.B. 'Istituto E. Bonoli' nata nel 1844 dalla volontà del benemerito Sacerdote don Eugenio Bonoli ed eretta su istanza del Municipio di Como in Ente Morale con Regio Decreto del 28 marzo 1864, facendone propri i principi ispiratori.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e segg. del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 la Fondazione assume la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e tale denominazione deve essere inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La Fondazione non ha scopo di lucro, sviluppa e promuove forme di solidarietà e sussidiarietà sociale; opera limitatamente al territorio regionale della Lombardia.

### Art. 2

#### Scopo

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso attività socio-educative ed assistenziali, rivolte alla cura e promozione del benessere della persona in favore di tutti quei soggetti che versino in stato di bisogno per ragioni di età, salute, razza, ambiente e disagio socio-culturale ed economico; nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio a quanto previsto dal Fondatore, l'Ente svolge le proprie attività prioritariamente in favore di minori con particolare attenzione ai bisogni educativi e formativi. La Fondazione pertanto opera nel settore dell'assistenza sociale.


### Art. 3

#### Attività


Scopo principale della Fondazione è di fornire a minori e giovani educazione, istruzione e preparazione professionale secondo le attuali esigenze della vita sociale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione pone in essere ogni attività utile ed opportuna ed in particolare:

LA PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



PAGE 1



realizza attività di educazione, istruzione, formazione ed aggiornamento professionale organizzando direttamente o indirettamente corsi, seminari, tirocini e tutte quelle attività che si ritengono favorevoli alla crescita ed alla maturazione personale e sociale di minori e giovani;

promuove ed organizza seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la realtà sociale della Comunità Locale;

promuove iniziative per sostenere e favorire la preparazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali, educativi e socio-sanitari ed assistenziali;

partecipa ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

La Fondazione cercherà secondo le proprie disponibilità e nel modo più adeguato di promuovere lo studio dei giovani capaci e meritevoli che siano in particolari situazioni di disagio socio-economico, anche mediante Borse di Studio.

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio della integrazione delle politiche e servizi sociali, in particolare adeguando la propria azione ai fabbisogni individuati nella programmazione comunale e zonale.

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio della solidarietà da cui trae forza e vita operativa.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

#### Art. 4

#### Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dal patrimonio della I.P.A.B. 'Istituto E. Bonoli' di cui all'inventario dei beni immobili approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 08 ottobre 2003 (allegato a.) e dei beni mobili approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 08 ottobre 2003 (allegato b.);

dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;


dalle elargizioni fatte da enti e da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

dalla parte di rendite non utilizzate destinate ad incremento del patrimonio.

2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

3. L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

LA PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



## Art. 5

### Mezzi

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione dispone dei seguenti mezzi:  
i redditi del proprio patrimonio;  
le entrate derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;  
i contributi eventualmente attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;  
le altre somme a qualsiasi titolo acquisite dall'Ente, fatte salve quelle espressamente destinate ad incrementi patrimoniali.

## Art. 6

### Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:  
il Presidente  
il Consiglio di Amministrazione  
il Segretario  
il Revisore dei conti



## Art. 7

### Presidente


1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Il Presidente è eletto al proprio interno dal Consiglio di Amministrazione tra i membri di diritto.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.
3. Il Presidente, nell'ambito della propria funzione, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  - convoca il Consiglio di Amministrazione e presiede la riunione;
  - cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
  - esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione;
  - redige la relazione che accompagna il bilancio annuale per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - cura i rapporti con gli altri enti e le autorità;
  - sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione per la realizzazione dell'attività della Fondazione;
  - rilascia procure speciali.

LA PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Catt".

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Pelleri".



## Art. 8

### Consiglio di Amministrazione Nomina e durata


1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri:
  - a) il Reverendo Parroco della Parrocchia di Sant'Agata – membro di diritto in applicazione della volontà fondativa;
  - b) 2 componenti nominati dal Consiglio Comunale del Comune Como.
  - c) 3 componenti nominati dalla Giunta Regionale
  - d) 1 componente nominato dal Vescovo di Como
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono riconfermabili per non più di due volte.
3. Le modifiche dello Statuto che determinano variazioni nella durata in carica degli amministratori producono i propri effetti a decorrere dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello che ha deliberato le modifiche.
4. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione e contestualmente dovrà essere data comunicazione al Soggetto – Ente o Organo – che lo ha designato affinché provveda alla sua sostituzione.
5. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Potranno essere rimborsate le spese sostenute dai singoli membri solo se preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 9



### Consiglio di Amministrazione Compiti

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell'Ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
  - a) elegge al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente nella seduta di insediamento;
  - b) stabilisce annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione ed individua, su proposta del Segretario, gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 3 del presente Statuto;
  - c) approva il bilancio di previsione e conto consuntivo, predisposti dal Segretario;
  - d) nomina e revoca il Segretario;
  - e) nomina il Revisore dei Conti;
  - f) delibera eventuali modifiche statutarie;
  - g) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla destinazione del suo patrimonio;
  - h) delibera in ordine alla accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazioni di beni immobili;
  - i) approva i regolamenti e relative modifiche;
  - j) autorizza il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare avvocati;
  - k) approva proposte di convenzione ed accordi operativi con enti pubblici e privati.

LA PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



## Art. 10

### Consiglio di Amministrazione Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e a richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data ed ora dell'adunanza, con relativo ordine del giorno, e deve essere recapitato a mezzo lettera raccomandata o fax almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.
3. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza.; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le delibere relative a modifiche dello Statuto, scioglimento della Fondazione, alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 11

### Estinzione

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
3. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di un liquidatore che procederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso, che perseguano scopi analoghi, operanti nel Comune di Como e approvate dal parroco pro-tempore della Parrocchia di Sant'Agata, ovvero, in mancanza, al Comune stesso per fini di pubblica utilità, sentito in ogni caso l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. n. 662/96 e successive modificazioni.

## Art. 12

### Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti fra persone particolarmente qualificate sotto il profilo tecnico nel settore di attività della Fondazione.

LA PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



## Art. 13

### Revisore dei Conti

1. Il controllo sulla regolare amministrazione dell'Ente è esercitato da un Revisore dei Conti, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di tre designazioni effettuate dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como.

2. Il Revisore dei Conti dura in carica 4 anni e può essere riconfermato una sola volta. Il Revisore dei Conti deve redigere la relazione al bilancio consuntivo di ogni anno.

3. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c) del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

## Art. 14

### Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

2. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguite le disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del preventivo approvato.

4. In conformità all'art.10, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 è vietata durante la vita della Fondazione la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. In conformità all'art.10, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, inoltre, la Fondazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, nonché per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.



## Art. 15

### Norma di chiusura e rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti ivi comprese quelle relative alle ONLUS.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

